

Prot. n. L135/RNS  
Bologna, 23 ottobre 2020

**Oggetto:**

*Le novità introdotte dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del decreto 14 agosto 2020, n. 104.*

**Sommario**

*Con la Legge di conversione del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 non sono state introdotte particolari novità, risultando, infatti, confermato sostanzialmente l'impianto normativo disciplinato dal medesimo decreto, salvo poche disposizioni che vengono specificatamente esaminate.*

**Premessa**

Come ormai noto, nel supplemento ordinario n.37 alla Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2020, n. 253, è stata pubblicata la **Legge 13 ottobre 2020, n. 126**, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (**allegato 1**), entrata in vigore lo scorso 14 ottobre.

Nella medesima Gazzetta Ufficiale è stato altresì pubblicato il "Testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 14 agosto 2020), coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.»" (**allegato 2**), redatto dal Ministero della Giustizia, nel quale "le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi".

Si precisa sin da ora che, la Legge 13 ottobre 2020, N. 126 ha abrogato:

- il decreto legge 14 agosto 2020, n. 103, recante disposizioni relative alle "Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020";
- il decreto legge 8 settembre 2020, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", in relazione al quale si richiama l'art. 5 avente ad oggetto il lavoro agile ed il congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici,

dei quali sono comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono altresì fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei citati decreti legge; in particolare, quanto disciplinato dall'art. 5 dell'abrogato dl n. 111/2020, è stato recepito all'art. 21 – bis del dl. n. 104/2020 convertito, di cui si dirà nel prosieguo della presente.

Per quanto non modificato dalla legge di conversione si rinvia a quanto disciplinato dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104<sup>(1)</sup>.

**Indennità per lavoratori di aree di crisi complessa**

La legge 13 ottobre 2020, n.126 ha introdotto, dopo l'art. 1 (Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga), due nuovi articoli sempre in materia di misure a sostegno del reddito. Si tratta:

- dell'**art. 1 bis**, rubricato "Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa", che introduce il comma 251 bis all'art. 1 della Legge di Bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018), ai sensi quale può essere concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, ubicate nel territorio della Regione Sicilia,

<sup>(1)</sup> Si vedano in merito le Circolari dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L111 – del 20 agosto 2020, prot. RNS L114 – del 2 settembre 2020, prot. RNS L129 – del 15 ottobre 2020 e prot. RNS L126 – del 12 ottobre 2020.



un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, fino al 31 dicembre 2020, qualora cessino di percepire la NASpl nel medesimo anno 2020;

- dell'art 1 ter, rubricato "Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa della regione Campania": con decorrenza dal 14 ottobre 2020 e sino a tutto il 31 dicembre 2020, ai lavoratori delle aree di crisi complessa della regione Campania, qualora abbiano cessato la percezione della mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, è riconosciuta un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa.

Ai fini della percezione dell'indennità suddetta, non è necessario che i lavoratori abbiano conseguito una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento e/o una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni.

Il comma 2 dell'articolo in commento individua una pluralità di situazioni che non consentono l'erogazione dell'indennità in esame. Più precisamente, detta indennità **non è compatibile**:

i. con il reddito di emergenza di cui all'art. 82<sup>(2)</sup> del dl n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020;

<sup>(2)</sup> 1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito "Rem"). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di luglio 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.

2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;
- c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014.

3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
- c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

4. Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del Rem:

- a) il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa;
- c) il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con



- ii. con la titolarità di un rapporto di lavoro subordinato;
- iii. con la titolarità della pensione diretta o indiretta, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità;
- iv. con la percezione dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL;
- v. con la percezione del reddito di cittadinanza di cui al dl n. 4/2019.

#### **Art. 8 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine**

In sede di conversione del decreto 104, il legislatore è intervenuto nuovamente in materia di proroga e rinnovo dei contratti a tempo determinato, introducendo nuovamente il comma **1bis** all'art. **93** del dl n. 34/2020, che però modifica, temporaneamente, l'art. 31 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione.

Tale disposizione, che persegue l'obiettivo di garantire la continuità occupazionale e fronteggiare l'attuale situazione di emergenza sanitaria, consente all'utilizzatore di impiegare, sino al **31 dicembre 2021**, lavoratori somministrati a tempo determinato **anche oltre 24 mesi**, non continuativi, senza che questo determini, in capo all'utilizzatore stesso, l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Affinché sia applicabile la descritta disciplina è necessario che il lavoratore somministrato sia stato assunto a tempo indeterminato dall'agenzia per il lavoro e quest'ultima abbia comunicato all'utilizzatore tale tipologia contrattuale.

Resta invariata, invece, la parte della disposizione che prevede:

- l'abrogazione della norma che aveva disposto la proroga "ope legis" dei contratti a tempo determinato e di apprendistato per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

---

modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.

7. Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.

8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c), l'INPS e l'Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE.

9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.

10. Ai fini dell'erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa di 966,3 milioni di euro per l'anno 2020 da iscriverne su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione di cui al comma 7 è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 959,6 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.



- che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possano essere rinnovati o prorogati per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, senza indicare la causale, **fino al 31 dicembre 2020** e ferma restando la durata massima di ventiquattro mesi.

**Art. 10 bis Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi**

Con effetto dal 14 ottobre 2020, anche nei confronti dei **marittimi** di cui all'art. 115<sup>(3)</sup> del codice della navigazione, che esercitano la **pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa**, quando siano associati in qualità di soci di cooperative della pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e sono assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche se l'attività di pesca non venga organizzata e coordinata dalla cooperativa stessa. Viene sostanzialmente esteso anche ai marittimi il regime previdenziale del settore della pesca di cui alla L. n. 250/1958.

Resta inteso che gli obblighi contributivi sono posti a carico delle medesime cooperative della pesca.

**Art. 14 Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo**

Mentre i primi tre commi del presente articolo sono rimasti sostanzialmente inalterati, salva la "correzione di qualche refuso" di carattere non sostanziale, in sede di conversione è stato soppresso il comma 4, che aveva introdotto una speciale disciplina della **revoca del recesso per giustificato motivo oggettivo**, ammissibile **senza limiti di tempo**, accompagnata dalla contestuale richiesta dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22 quinquies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni.

Ne consegue che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 126/2020, i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo potranno essere revocati solo nel termine di **15 giorni** dalla comunicazione di impugnazione pervenuta al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18, comma 10<sup>(4)</sup> della L. n. 300/1970.

**Art. 21 bis Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici**

Come anticipato in premessa, quanto contenuto nel presente articolo era originariamente disciplinato dall'art. 5 dell'abrogato dl. n. 111/2020.

Viene, pertanto, confermata la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile da parte dei **genitori lavoratori dipendenti<sup>(5)</sup>**, con **figli conviventi<sup>(6)</sup>** minori di 14 anni posti in quarantena dall'ASL a seguito di contatti avuti all'interno del plesso scolastico.

<sup>(3)</sup> Articolo 115

*"Categorie della gente di mare*

*1. La gente di mare si divide in 3 categorie:*

*1) personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;*

*2) personale addetto ai servizi complementari di bordo;*

*3) personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera".*

<sup>(4)</sup> Art. 18, comma 10 L. n. 300/1970: *"Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo".*

<sup>(5)</sup> Non anche, quindi, i lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 ed i lavoratori autonomi, che risultano senza tutele.

<sup>(6)</sup> Si riporta in merito quanto precisato dall'I.n.p.s. con la Circolare 2 ottobre 2020, n. 116: *"Ai fini del diritto al congedo di cui trattasi, la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore ed il figlio risultino all'anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del*



A differenza del testo previgente, viene prevista la medesima possibilità sopra descritta anche nel caso in cui la quarantena sia disposta a seguito di contatti avuti nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motorie in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi pubblici e privati, ovvero all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

In tali circostanze, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile può essere "adottata" per tutto o parte del periodo della quarantena.

Ai sensi del successivo comma 3, dell'art. 21bis, nella sola ipotesi di quarantena disposta dalla ASL a seguito di contatto avuto all'interno del plesso scolastico, nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, **in alternativa** allo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente tra loro, può astenersi dal lavoro avvalendosi di periodi di congedo, per i quali gli stessi possono chiedere l'erogazione, in luogo della retribuzione, di una indennità pari al 50% della retribuzione. Tali periodi sono altresì coperti da contribuzione figurativa.

Per quanto riguarda le istruzioni di carattere amministrativo ed operativo connesse alla fruizione del "congedo per quarantena scolastica dei figli" si rinvia a quanto chiarito dall'I.n.p.s. con Circolare 2 ottobre 2020, n. 116<sup>(7)</sup>.

Nel caso in cui uno dei due genitori si avvalga del lavoro agile o del congedo sopra descritti, o fruisca del lavoro agile al altro titolo o qualora non svolga alcuna attività lavorativa, l'altro genitore **non può chiedere** di fruire di alcuna delle misure introdotte dall'art. 21 bis, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni, avuti con altri soggetti che non stiano fruendo di una delle predette misure.

I benefici di cui all'articolo in commento possono essere riconosciuti per periodi entro il 31 dicembre 2020. Si riporta di seguito la comparazione dei testi normativi vigenti sino al 13 ottobre 2020 e dal 14 ottobre 2020:

DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111 - art. 5	Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – art. 21bis
Vigente sino al 13 ottobre 2020	Vigente sino dal 14 ottobre 2020
<p>1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.</p> <p>2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni</p>	<p>1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.</p> <p>2. È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.</p> <p>3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni</p>

*minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo".*

<sup>(7)</sup> Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L125 – del 12 ottobre 2020.





<p>quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.</p> <p>3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>4. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.</p> <p>5. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.</p> <p>6. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.</p> <p>7. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.</p> <p>9. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.</p> <p>4. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 3 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 7, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3.</p> <p>6. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 7, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.</p> <p>7. Il beneficio di cui ai commi da 3 a 6 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.</p> <p>8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 3 a 6, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.</p> <p>10. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
--	--

### **Art. 21 ter Lavoro agile per genitori con figli con disabilità**

Anche questo articolo è stato introdotto in sede di conversione in legge del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e riconosce, fino al **30 giugno 2021** (oltre quindi il termine dello stato di emergenza fissato al 31 gennaio 2021 dal dl n. 125/2020, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile **anche in assenza degli accordi individuali**, ai genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio in condizioni di disabilità grave, sempre che nel medesimo nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che la prestazione lavorativa possa essere svolta in modalità agile.



### **Art. 26 Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena**

All'articolo 26 è stato inserito il comma 1 bis, con il quale viene sostituito il comma 2 dell'art. 26 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni. In particolare, la norma in esame ha esteso sino al **15 ottobre 2020** la previsione in base alla quale **l'assenza dal lavoro** dei lavoratori in possesso di certificazione medica attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (c.d. lavoratori fragili), **è equiparata al ricovero ospedaliero** ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria.

È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruita a causa delle predette assenze dal servizio.

A seguito delle modifiche normative introdotte dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, è stato inserito anche il comma 2bis al predetto art. 26 del dl n. 18/2020, ai sensi del quale, a decorrere dal **16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020**, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso **l'adibizione a diversa mansione** ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, così come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Non è stata modificata, invece, la parte della disposizione (comma 5<sup>(8)</sup> art. 26 dl. 18/2020) che sancisce che gli oneri a carico dei datori di lavoro privati connessi con la tutela del periodo di sorveglianza attiva spettano esplicitamente all'I.n.p.s., ma ad oggi tale disposizione risulta ancora priva di indicazioni operative e/o procedurali da parte dell'Istituto medesimo.

\*\*\*\*\*

*a cura*  
*Ufficio Legislazione del lavoro*

#### **Allegati:**

- 1) **Legge 13 ottobre 2020, n. 126**
- 2) **Testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126.**

<sup>(8)</sup> *“In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande”.*